SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA ———

N. 1816

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia (CONSO)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica (SPAVENTA)

e col Ministro del tesoro (BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1994

Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo

INDICE

Relazione	Pag.	-
Disegno di legge	»	1 !

Onorevoli Senatori. – 1. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, riconosce (articolo 6, paragrafo 1) il diritto di ogni persona a che «la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole». Negli ultimi anni si sono moltiplicate, presso i competenti organi del Consiglio d'Europa (Commissione e Corte europea dei diritti dell'uomo), le richieste di cittadini italiani di applicazione della Convenzione, richieste con le quali si deduce in particolare il superamento del «termine ragionevole» di durata dei procedimenti giudiziari soprattutto nel settore civile. A tali richieste hanno fatto riscontro numerose condanne del Governo italiano. con le quali si è evidenziato il carattere generalizzato, e diffuso sul territorio, del problema dell'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari.

Il Governo italiano, perfettamente consapevole del problema, ha cercato di rimuoverne le cause profonde, proponendo misure incidenti sull'organizzazione giudiziaria (legge 1º febbraio 1989, n. 30, istitutiva delle preture circondariali e delle sezioni distaccate di pretura), sull'ordinamento giudiziario (legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace) e sul processo stesso (legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente «Provvedimenti urgenti per il processo civile»).

Tuttavia, i mali che si riflettono sul problema dell'eccessiva durata dei procedimenti civili sono tanto radicati che anche le misure razionalizzatrici ed acceleratoric, realizzate nella X legislatura, non potranno produrre un effetto apprezzabile in prospettiva immediata; questo disegno di legge intende offrire ai cittadini, che considerino superato il «termine ragionevole» di durata

del procedimento nel quale sono parti, uno strumento che consenta di ricondurre tale durata entro limiti di ragionevolezza, e comunque di attribuire alla parte lesa una equa indennità.

2. Le ragioni pressanti ed eccezionali, che hanno spinto il Governo ad intervenire sulla materia, vanno individuate nella presentazione quasi contemporanea di un numero di ricorsi straordinariamente elevato presso la Commissione europea dei diritti dell'uomo.

Il numero di tali ricorsi, già in aumento costante dal 1986, ha ora assunto proporzioni molto preoccupanti.

Tale situazione ha denunciato con particolare evidenza, anche in sede europea, le gravi disfunzioni dell'amministrazione della giustizia in Italia per quanto attiene ai tempi processuali. Dall'esame del contenzioso a Strasburgo si deduce che la ragione principale di tali disfunzioni, quanto ai processi civili, va individuata nel sovraccarico dei ruoli, ed emerge, quale dato quantitativamente di gran lunga più importante, un elemento sui cui riflettere: la distanza temporale, che può giungere in alcuni casi anche a due - tre anni, tra l'udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice istruttore e l'udienza di discussione dinanzi al collegio. Nei procedimenti penali risalta la distanza temporale tra il provvedimento che dispone il rinvio a giudizio e la data fissata per l'udienza dibattimentale; per contro i tempi imposti dal codice per il compimento delle indagini preliminari risultano contenuti.

Data questa situazione, si spiega il frequente ricorso da parte del mondo forense – in molti casi sostenuto da diversi consigli dell'ordine – allo strumento di tutela esistente sul piano internazionale, mancando

sul piano interno adeguati strumenti a protezione del diritto ad una pronuncia giudiziaria entro un termine ragionevole.

La massa di ricorsi inopinatamente abbattutasi sulla Commissione europea dei diritti dell'uomo ha creato all'organo di giustizia europeo, presso il quale le pendenze relative all'Italia erano già in numero elevatissimo, gravi problemi organizzativi e di funzionalità, nonchè serie preoccupazioni sul possibile impatto di tale contenzioso sugli altri organi del sistema europeo di protezione dei diritti umani, cioè la Corte europea dei diritti dell'uomo ed il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, suscettibili di essere interessati da tali procedure allorchè esse superino il vaglio della Commissione. Non sembra necessario soffermarsi sulla valenza negativa per il nostro Paese di tale situazione, che lascia diffondere l'impressione di un cattivo uso del sistema di controllo europeo, costretto ad una massiccia utilizzazione delle proprie risorse per occuparsi di un problema assai parziale nella tematica dei diritti umani, quale quello della lunghezza del processo, con il rischio di trascurare altre più gravi ed allarmanti violazioni.

- 3. Il disegno si prefigge un triplice obiettivo:
- a) dare concreta attuazione all'impegno assunto dall'Italia con la ratifica della citata Convenzione, volto a garantire un giudizio entro un termine ragionevole, in concorso con le altre iniziative già prese dal Governo nel settore;
- b) approntare strumenti legislativi a beneficio dei cittadini per accelerare le procedure ed ottenere, se del caso, una riparazione in caso di mancato rispetto, malgrado tutto, dei tempi ragionevoli del processo;
- c) apprestare un'efficace tutela dell'ordinamento giuridico italiano, che quindi, per la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni (articolo 26 della Convenzione), si troverà ad essere considerevolmente meno esposto sul piano internazionale. È da rilevare in proposito che spetta in primo luogo agli Stati di garantire i diritti e le

libertà da essi sottoscritti con la Convenzione e che il meccanismo di controllo europeo riveste al riguardo solo carattere sussidiario.

È un dato di fatto che l'Italia non è il solo Paese in ordine al quale gli organi europei di controllo sono dovuti intervenire sulla questione dei tempi processuali. Pur constatando il divario quantitativo esistente tra le pendenze italiane e quelle riguardanti altri Paesi nella stessa materia, si deve osservare che alcuni di questi Paesi, quali Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Repubblica di Germania, hanno approntato strumenti legislativi e giurisprudenziali adeguati. In particolare la Spagna ha istituito con un approccio simile a quello qui proposto, anche se realizzato con differente tecnica legislativa - un duplice mezzo di tutela, diretto da un lato ad accelerare i tempi processuali mediante un intervento diretto della Corte costituzionale e, dall'altro, ad ottenere riparazione da parte della pubblica amministrazione.

- Il Governo si è ispirato all'esempio spagnolo, elaborando peraltro soluzioni in linea con la nostra tradizione giuridica.
- Si è così immaginato un meccanismo riparatorio delle violazioni del diritto alla decisione giudiziaria in un tempo ragionevole, creando al contempo strumenti acceleratori del processo civile e di quello amministrativo, alla cui attivazione è subordinata, in tali campi, la possibilità di chiedere la riparazione. Ciò allo scopo di impedire domande riparatorie formulate da chi non abbia tenuto nel procedimento interessato un comportamento improntato alla volontà di ottenere una decisione nei tempi più brevi. Per il processo penale il collegamento con il meccanismo riparatorio è stato realizzato al momento della fissazione del dibattimento imponendo a chi intenda attivare tale meccanismo l'onere di chiedere, sulla base delle disposizioni esistenti, l'anticipazione dell'udienza (articolo 465 del codice di procedura penale).

La struttura del meccanismo riparatorio tende a riprodurre sul piano interno le condizioni esistenti sul piano internazionale, assicurando così al ricorrente una tutela

analoga a quella che egli riceverebbe nel quadro della istanza internazionale. Nello spirito delle norme che si presentano, il giudice interno dovrà quindi muoversi nell'ambito delle soluzioni giurisprudenziali elaborate dagli organi di Strasburgo. Non va dimenticato, sotto questo profilo, che un ricorso interno, per essere considerato idoneo alla stregua della Convenzione, deve possedere i caratteri della accessibilità e della effettività. Tale tendenziale coincidenza tra le modalità e gli effetti dei due mezzi di tutela è dunque essenziale.

La norma transitoria contenuta nel provvedimento che si propone è redatta in modo tale da offrire il meccanismo riparatorio anche a quei ricorsi già pendenti presso la Commissione europea dei diritti dell'uomo che non abbiano raggiunto lo stadio della ricevibilità. Ciò consentirà alla Commissione, che impone a chi ricorre a Strasburgo l'onere del previo esaurimento dei ricorsi interni, di eliminare dai propri ruoli numerosi ricorsi, invitando i ricorrenti a servirsi del meccanismo nazionale così creato. Naturalmente, nel rispetto della impostazione generale del provvedimento, anche i ricorrenti che si siano già rivolti a Strasburgo dovranno utilizzare nella loro causa, qualora sia ancora pendente, gli strumenti acceleratori predisposti.

4. L'articolo 1, comma 1, dispone che nei processi civili aventi ad oggetto diritti disponibili (condizione questa essenziale per consentire la deviazione dal processo di ordinaria cognizione) la parte può chiedere in ogni stato del giudizio di primo grado la definizione immediata della controversia con ordinanza. L'istanza introduce dunque la decisione della controversia «allo stato degli atti», senza possibilità d'ulteriore istruzione.

Attesa la delicatezza della scelta che è alla base della procedura di definizione immediata, il comma 2 prevede che il ricorso debba essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale. Lo stesso comma, rovesciando, sempre a fini acceleratori, quella che è l'impostazione solita della vocatio in ius con ricorso, dispone che

l'istanza sia prima notificata alle altre parti e, quindi, depositata in cancelleria.

I commi 3 e 4 prevedono e disciplinano l'opposizione delle altre parti in causa e gli effetti della mancata opposizione. Solo se non vi è stata opposizione il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, quindi, decide la causa con ordinanza.

La parte è libera di scegliere il momento in cui presentare la richiesta, ma è tuttavia immaginabile, salvo che nelle controversie in cui è dibattuta una questione di solo diritto, che l'istanza avrà luogo quando l'istruzione, per i risultati già raggiunti, possa fondare, ad avviso dell'istante, la definizione della controversia nel merito.

Il giudice definisce la causa osservando le regole di diritto e facendo riferimento, qualora lo stato dell'istruzione non sia sufficiente a sorreggere una decisione con piena cognizione degli elementi di fatto, alla regola di giudizio fondata sull'onere della prova.

Qualora una delle parti si opponga alla definizione immediata della controversia, l'istanza esplica comunque effetto sulla fase di decisione, la quale viene resa con ordinanza che ha valore di sentenza, vale a dire con un provvedimento che ha natura pienamente decisoria e definitiva del merito ma che deve essere solo succintamente motivato. Si aspira, con tale previsione, a diffondere un modello di decisione più moderno e meno curiale, nel quale si dia conto dei contenuti essenziali della decisione senza ripercorrere i singoli passaggi del processo e senza la preoccupazione di formare un documento-sentenza che risulti concettualmente e funzionalmente autonomo dal fascicolo processuale. Si dovrà pertanto far prevalere la parte strettamente motiva sulla parte di svolgimento del processo.

Mentre l'articolo 2 regola il caso della richiesta in appello, soggetta alle medesime forme del primo grado, l'articolo 3 regola il giudizio d'appello avverso l'ordinanza che ha valore di sentenza, distinguendo il caso della definizione del merito allo stato degli atti dal caso della decisione emessa in forma semplificata.

Nel primo caso, è sembrato logico non consentire l'ammissione di mezzi di prova non espletati in primo grado, anche se proposti e non ammessi e dunque tecnicamente non «nuovi» ai fini dell'articolo 345 del codice di procedura civile. Sarà possibile la sola rinnovazione dei mezzi già espletati in primo grado, nei limiti e secondo le forme previste dal codice. Si fa salvo il deferimento del giuramento decisorio

Nel secondo caso, il giudice di appello osserverà per la decisione le medesime forme seguite in primo grado; l'ordinanza è solo succintamente motivata.

La struttura accelerata del procedimento nelle fasi di merito si riverbera anche sulla fase di legittimità.

L'articolo 4 dell'elaborato riprende una proposta del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di cassazione, formulata quando era in discussione presso la Commissione giustizia del Senato il disegno di legge recante «Provvedimenti urgenti per il processo civile».

Essa corrisponde ad un'importante esigenza acceleratoria, e la previsione dell'intervento delle parti in camera di consiglio consente di superare gran parte delle obiezioni che vennero avanzate nel corso dei lavori parlamentari sul predetto disegno di legge.

Rispetto all'attuale testo dell'articolo 375 del codice di procedura civile, la proposta consiste nel consentire la pronuncia in camera di consiglio con ordinanza in caso di manifesta infondatezza, e con sentenza in caso di manifesta fondatezza.

5. Con riferimento al processo penale non si è ritenuto di correlare la domanda di equa riparazione alla attivazione di meccanismi acceleratori, corrispondenti ai procedimenti semplificati previsti dal codice di procedura penale (patteggiamento, giudizio abbreviato, giudizio immediato).

Infatti non è parso opportuno condizionare il ricorso al meccanismo riparatorio alla rinuncia alle forme di garantismo pieno proprie del dibattimento, che nel

nuovo sistema processuale rappresenta la sede privilegiata del modello accusatorio.

Si è ritenuto, invece, di subordinare la facoltà di avvalersi del meccanismo introdotto con il presente disegno di legge alla richiesta di anticipazione dell'udienza, prevista dall'articolo 465 del codice di procedura penale.

Di conseguenza, alla mancata richiesta consegue la improponibilità della domanda di riparazione. Il che sembra del tutto ragionevole, apparendo contraddittorio che un imputato, il quale abbia mostrato di non essere interessato a una sollecita definizione del procedimento penale che lo abbia visto coinvolto, si lamenti poi della sua durata eccessiva davanti agli organi di giustizia europei.

La domanda di equa riparazione, peraltro, non può essere proposta prima che sia stata esercitata, nei modi previsti dal codice di procedura penale, l'azione penale. La ragione di siffatta previsione è duplice.

Da un lato i termini per le indagini preliminari, come previsti dal codice, sono da considerare obiettivamente ristretti, tali comunque da non suscitare eccessive preoccupazioni sotto il profilo della violazione del principio del «tempo ragionevole» garantito dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione del 1955. Va, poi, rilevato che costituisce un dato comunemente condiviso che nel processo penale un consistente «rallentamento» è individuabile nel periodo corrente tra il rinvio a giudizio e l'udienza dibattimentale.

D'altro lato la non ostensibilità, nella fase delle indagini preliminari, degli atti del procedimento penale – principio al quale non si è ritenuto di derogare, anche al fine di evitare intuibili strumentalizzazioni delle parti private – non consentirebbe alla corte di appello di emettere una decisione sulla domanda di riparazione.

6. Per quanto riguarda il processo amministrativo il disegno di legge prevede una pluralità di misure idonee a determinare una razionalizzazione e una accelerazione del processo.

In particolare, gli articoli 5 e 6 contengono disposizioni volte a cadenzare i tempi per la produzione di atti e documenti, prevedendo più incisivi poteri istruttori del giudice.

L'articolo 7 prevede il rito camerale per la declaratoria di legittimità del comportamento inerte serbato dall'amministrazione su istanza dei cittadini, sul modello del rito previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di accesso ai documenti amministrativi.

L'articolo 8 prevede che, in determinati casi, il tribunale amministrativo rediga la motivazione della sentenza in forma semplificata, cioè con decisione sinteticamente motivata. Negli stessi casi, è previsto che il Consiglio di Stato decida con ordinanza brevemente motivata, da redigere anche in calce al ricorso, in modo da evitare i tempi non brevi di segreteria, che intercorrono tra la decisione del ricorso e la pubblicazione della decisione.

L'articolo 9 contempla alcune ipotesi tassative di competenza in unico grado del Consiglio di Stato.

L'effetto acceleratorio della disposizione è evidente, per la riduzione dei gradi di giudizio a uno, riduzione la cui costituzionalità è stata già confermata dalla Corte costituzionale.

Le fattispecie sono limitate: ai regolamenti delle autorità di governo, sul modello francese e in raccordo con la funzione consultiva del Consiglio di Stato; agli atti emanati dalle autorità amministrative indipendenti; agli atti emanati dagli organi di autogoverno delle magistrature, venendo così a crearsi un parallelismo tra giurisdizione della Corte di cassazione sulle sanzioni nei confronti dei giudici ordinari e giurisdizione del Consiglio di Stato sui provvedimenti concernenti lo status di tutti i giudici.

All'articolo 10 è prevista, infine, senza aumenti di organico, la concentrazione in un'unica Sezione consultiva del Consiglio di Stato della funzione consultiva inerente all'attività normativa del Governo, anche in relazione alla legislazione comunitaria, si da consentire, salvi limitati casi, che i relativi pareri possano essere definitiva-

mente resi da tale Sezione senza dover passare per il vaglio dell'adunanza generale del Consiglio di Stato.

La disposizione dell'articolo 11 introduce la possibilità per il giudice, adito in sede cautelare, di decidere conclusivamente il giudizio di merito, ove la causa sia matura per la decisione. Viene, altresì, esplicitata la possibilità di condannare al pagamento delle spese del giudizio cautelare il ricorrente cui sia negata la richiesta misura interinale.

L'esigenza d'introdurre un rito abbreviato, su accordo delle parti, o anche, in casi determinati, d'ufficio, è stata ripetutamente segnalata dal Consiglio di Stato in adunanza generale, in sede di parere su talune proposte di riforma della procedura giurisdizionale amministrativa.

Precisamente, detta esigenza è stata illustrata nel parere 8 febbraio 1990, n. 16/90, relativo ad uno schema di disegno di legge delega per la riforma del processo giurisdizionale amministrativo, e nel parere 27 giugno 1991, n. 58/91, relativo ad una proposta del Ministero dell'interno per l'istituzione del giudice monocratico nel giudizio amministrativo di primo grado nella materia del pubblico impiego.

In entrambi i casi il Consiglio di Stato ha prospettato la possibilità d'istituire un rito abbreviato camerale, la cui caratteristica innovativa più evidente sarebbe la sostituzione della sentenza (per i tribunali amministrativi regionali) o decisione (secondo la terminologia in uso presso il Consiglio di Stato) con una ordinanza «equiparata alla sentenza quanto agli effetti, all'appellabilità ed all'idoneità a far cosa giudicata».

A questi suggerimenti si ispirano gli articoli 12 e seguenti.

Si prevede che al rito abbreviato si giunga in due modi: sull'accordo delle parti private o d'ufficio.

Il passaggio al rito abbreviato sull'accordo delle parti private si verifica qualora almeno una delle parti private costituite faccia un'apposita istanza, notificandola alle controparti. Le controparti private hanno facoltà di opporsi, entro un termine dato; in mancanza, s'intende che abbiano aderito alla domanda. Nè la domanda, nè l'opposizione, per produr-

re i loro rispettivi effetti, abbisognano di una particolare motivazione. La facoltà di opporsi al passaggio al rito abbreviato non è data all'amministrazione.

Va notato che, a differenza che nel processo civile, in quello amministrativo il rito abbreviato non può comportare una compressione o mutilazione della fase istruttoria. Ciò per un complesso di ragioni: primo, perchè in genere sono in discussione posizioni soggettive indisponibili (da parte, beninteso, dell'amministrazione resistente); secondo, perchè in concreto l'istruttoria si esaurisce per lo più nella produzione di documenti, sicchè essa non assume un peso determinante come causa di lentezza dei giudizi; terzo, perchè trattandosi ordinariamente di un giudizio di impugnazione di atti amministrativi la mancata acquisizione del relativo incartamento determina per il giudice l'impossibilità di giudicare.

La sostituzione della camera di consiglio all'udienza pubblica, e soprattutto la sostituzione della sentenza con una ordinanza brevemente motivata sembrano, invece, misure adeguate e sufficienti per accelerare significativamente i giudizi e ridurre l'arretrato, nè costituiscono ostacolo alla realizzazione della giustizia sostanziale del provvedimento giurisdizionale.

Si prevede anche una possibilità di passaggio al rito abbreviato non per iniziativa delle parti, ma d'ufficio; limitatamente, però, al caso in cui il giudice, investito della domanda incidentale cautelare, ritenga di avere elementi sufficienti per definire il giudizio nel merito dichiarando il ricorso manifestamente infondato, o inammissibile, o irricevibile, o improcedibile. È verosimile che in questo modo si ponga anche un disincentivo alla proposizione di domande cautelari collegate a ricorsi di scarsa fondatezza o ammissibilità.

 Il capo II del provvedimento che si propone, dedicato alla «equa riparazione», consta di cinque articoli.

L'articolo 17 stabilisce, al comma 1, il diritto a riparazione di chi abbia subito un danno patrimoniale e non patrimoniale per

effetto della violazione del diritto ad ottenere una decisione giudiziaria nel termine ragionevole previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Il riferimento diretto alla norma convenzionale trasferisce sul piano interno i limiti di applicabilità della medesima disposizione esistenti sul piano internazionale, limiti che dipendono essenzialmente dallo stato e dalla evoluzione della giurisprudenza degli organi di Strasburgo, specie della Corte europea dei diritti dell'uomo, le cui sentenze dovranno quindi guidare - come del resto anche negli altri aspetti qui rilevanti - il giudice interno nella definizione di tali limiti.

Il comma 2 dello stesso articolo enuncia i criteri che il giudice dovrà seguire nell'accertamento della violazione, e che sono quelli elaborati dalla giurisprudenza di Strasburgo: complessità del caso, comportamento delle autorità e comportamento delle parti.

Il comma 3 contiene i criteri per la determinazione della equa riparazione per il ricorrente vittorioso, con rinvio all'articolo 2056 del codice civile e indicazioni mutuate dalla giurisprudenza di Strasburgo (quali la limitazione nella individuazione dei fatti pregiudizievoli ai soli periodi di tempo eccedenti il «termine ragionevole» e la possibilità che la semplice dichiarazione della avvenuta violazione – se del caso assistita da opportune forme di pubblicità – costituisca adeguata riparazione del danno non patrimoniale).

L'articolo 18 attribuisce – al comma 1 – la competenza per l'esame delle domande di equa riparazione alla corte di appello nel cui distretto è iniziato ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume essersi verificata. Al comma 2 vengono precisate le formalità per la presentazione del ricorso, con la prescrizione della procura speciale ed il richiamo, quanto al contenuto del ricorso, dell'articolo 125 del codice di procedura civile. Il comma 3 indica le amministrazioni nei confronti delle quali, a seconda dell'ordine giurisdizionale interessato, il ricorso va proposto. Con il comma 4 viene imposto al

ricorrente l'onere di una rapida acquisizione del materiale utile per la decisione. Il comma 5 provvede al richiamo degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, così sussumendo la procedura in quella dei procedimenti camerali. Il comma 6 prevede la facoltà per i difensori delle parti di esprimersi in camera di consiglio ed il comma 7, nell'attribuire al decreto conclusivo immediata efficacia nella pendenza dell'eventuale ricorso per cassazione, stabilisce che il medesimo decreto debba essere pronunciato non oltre sei mesi dal deposito del ricorso. Quest'ultimo termine, seppure chiaramente ordinatorio, è stato inserito per attribuire al meccanismo, la cui effettività, come si è detto, potrà essere valutata a livello internazionale, la necessaria credibilità. È infatti evidente che, ove non si riesca a concludere in un termine ragionevole neanche i procedimenti riparatori previsti dal provvedimento che si propone, essi non potrebbero essere considerati dagli organi internazionali, nel medio periodo, come ricorsi efficaci, con la conseguenza che il ricorrente sarebbe esonerato dal doverli utilizzare.

L'articolo 19, al comma 1, allineandosi a quanto previsto a livello europeo, stabilisce che il ricorso diretto alla riparazione può essere proposto anche durante la pendenza del procedimento interessato, ma comunque non oltre sei mesi dal momento in cui la decisione che lo conclude è divenuta definitiva. Ai commi successivi esso realizza il collegamento, al quale si è già accennato, tra gli strumenti acceleratori creati per il processo civile e quello amministrativo ed il meccanismo riparatorio (comma 2) e impone a chi intenda avvalersi dello stesso meccanismo in materia penale l'onere di richiedere l'anticipazione d'udienza ai sensi dell'articolo 465 del codice di procedura penale (comma 3). La domanda di equa riparazione non può proporsi nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 20 prevede la comunicazione dei decreti che accolgono le domande di riparazione al procuratore generale della Corte dei conti, per gli eventuali provvedimenti di sua compentenza.

L'articolo 21 contiene le opportune disposizioni transitorie, alle quali si è già fatto cenno. Tali disposizioni, come si è detto, consentiranno l'accesso al nuovo meccanismo riparatorio anche ai ricorrenti i quali abbiano già adito la Commissione europea dei diritti dell'uomo, purche i loro ricorsi non abbiano già raggiunto, dinanzi a quest'ultimo organo, lo stadio della ricevibilità. Anche questi ricorrenti, qualora il procedimento oggetto del ricorso sia ancora pendente in fasi di merito, avranno l'onere di attivare - se proponibili - gli strumenti acceleratori previsti dal provvedimento che si presenta. All'ultimo comma di questa disposizione è inserito l'obbligo per la cancelleria del giudice adito di informare tempestivamente il Ministero degli affari esteri, che assicura la difesa del Governo dinanzi agli organi di Strasburgo, di tutte le domande presentate nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, per permettere l'identificazione dei ricorsi già eventualmente presentati a Strasburgo e comunicati al Governo italiano.

8. Non è possibile indicare con esattezza l'onere futuro del provvedimento, poichè la situazione delle sopravvenienze di ricorsi nella materia potrà variare negli anni prossimi in funzione di diversì fattori.

Ciò che sembra però importante mettere in rilievo in questo contesto è che il provvedimento non crea oneri nuovi, ma trasferisce dal piano internazionale a quello interno oneri già esistenti, ed assunti con la legge di ratifica della Convenzione europea. Anzi, il provvedimento in parola prevede in linea generale, ispirandosi ad una soluzione elaborata dalla giurisprudenza di Strasburgo, che la semplice dichiarazione della violazione costituisce in sè, di norma, sufficiente soddisfazione del danno morale eventualmente subìto, ciò che rende alquanto restrittivi i criteri risarcitori che vengono posti.

Occorre poi considerare che il tipo di meccanismo processuale introdotto dal presente provvedimento e la «griglia» di criteri individuati per la liquidazione del-

l'«equa indennità» conducono non solo ad una apprezzabile razionalizzazione della materia, ma anche ad un suo maggiore contenimento e controllo da parte del giudice nazionale.

Ogni ricorso portato a Strasburgo in materia di lunghezza del processo, per il quale vi sia un'affermazione (da parte alternativamente della Corte europea dei diritti dell'uomo o del Comitato dei ministri) della responsabilità dello Stato italiano quanto al superamento del termine ragionevole del processo, comporta il riconoscimento al ricorrente vittorioso di una somma di denaro che si attesta in media sui 10-15.000.000 di lire, comprese le spese processuali. Occorre far presente a questo riguardo che vi sono evidentemente delle oscillazioni, essendovi casi in cui la somma riconosciuta è maggiore ed altri in cui la semplice dichiarazione della violazione viene riconosciuta come una soddisfazione sufficiente per il ricorrente (principio questo, lo si ripete, suggerito come criterio generale nel presente provvedimento, quanto alle conseguenze della dichiarazione della violazione).

In questo contesto può osservarsi che per le settanta sentenze con le quali la Corte di futuro sistema nazionale.

Strasburgo ha riscontrato nei confronti dell'Italia almeno una violazione in materia di lunghezza del processo, il grosso delle quali data a partire dal febbraio 1991, l'ammontare complessivo delle condanne pecuniarie del nostro Paese (articolo 50 della Convenzione europea) si aggira intorno ai 900.000.000 di lire.

Per quanto riguarda il Comitato dei ministri (articolo 32 della Convenzione europea), sono disponibili dati per il periodo 1º dicembre 1991-9 giugno 1993 (i dati precedenti non sono comunque significativi, giacchè la prassi in esame è recente), nel corso del quale si è provveduto per trentadue casi comportanti un pagamento totale di circa lire 392.000.000, in gran parte in corso di esecuzione.

Vi è da dire a questo riguardo che restano pendenti al Comitato dei ministri centoventotto casi riguardanti l'Italia, almeno il 90 per cento dei quali darà luogo a pagamenti dell'ordine indicato. Questi ultimi casi, comunque, non graveranno sul meccanismo istituendo, poichè hanno già superato la fase della ricevibilità che costituirà il discrimine dell'attrazione dei ricorsi nel futuro sistema nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL PROCESSO

SEZIONE I

PROCESSO CIVILE

Art. 1.

(Ricorso per la definizione della controversia in primo grado con ordinanza nel processo civile)

- 1. Nei processi aventi ad oggetto diritti disponibili, la parte può chiedere in ogni stato del giudizio di primo grado la decisione immediata della controversia con ordinanza.
- 2. L'istanza si propone con ricorso notificato alle altre parti, anche se contumaci, e depositato nella cancelleria del giudice nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione. Il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale.
- 3. Le altre parti possono opporsi alla definizione immediata della controversia con atto depositato in cancelleria nei venti giorni successivi alla notificazione dell'istanza. Il termine per l'opposizione è raddoppiato in caso di notifica all'estero.
- 4. Il giudice, se non vi è stata opposizione, invita le parti a precisare le conclusioni fissando, se del caso, apposita udienza. La causa è decisa con ordinanza.
- 5. Se vi è stata opposizione alla definizione immediata, il processo prosegue con il rito ordinario, ma la causa è decisa con ordinanza. Il comportamento dell'opponente è valutato ai fini dell'applicazione degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.

L'ordinanza è succintamente motivata.
 Ad essa si applica il regime della sentenza.

Art. 2.

(Ricorso per la definizione della controversia in appello con ordinanza)

1. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1 si applicano anche nel giudizio d'appello.

Art. 3.

(Appello avverso l'ordinanza)

- 1. Nel giudizio di appello, se è impugnata l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 1, comma 4, non sono ammessi mezzi di prova, salva la rinnovazione dell'assunzione già avvenuta in primo grado; non possono proporsi nuove eccezioni, anche se rilevabili d'ufficio, salvo il difetto di giurisdizione. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio. Il giudice d'appello definisce il giudizio con ordinanza. Si applica l'articolo 1, comma 6.
- 2. In caso di appello avverso l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 1, comma 5, il giudice definisce il giudizio con ordinanza. Si applica l'articolo 1, comma 6.

Art. 4.

(Pronuncia in camera di consiglio)

- 1. L'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
- «Art. 375. (Pronuncia in camera di consiglio). Oltre che per il caso di regolamento di competenza e per quello previsto nell'articolo 367, la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, riconosce di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso, pronunciare il rigetto per manifesta infondatezza dei motivi previsti nell'articolo 360,

ordinare la integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiarare la estinzione del processo per avvenuta rinuncia.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, quando il ricorso è manifestamente fondato.

La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia la causa alla pubblica udienza.

Le conclusioni del pubblico ministero sono notificate almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378, e, nei casi concernenti le pronunzie di manifesta fondatezza o infondatezza, di essere sentiti se compaiono».

SEZIONE II

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Art. 5.

(Produzione di atti e documenti)

- 1. Al secondo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo le parole «copia del provvedimento impugnato» sono inserite le seguenti: «e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio»; e le parole «del provvedimento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «degli atti e dei documenti medesimi».
- 2. Al quarto comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le parole «all'atto di costituirsi in giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito del ricorso,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quelli emanati successivamente al provvedimento impugnato di cui l'amministrazione intenda avvalersi in giudizio».

3. Il quarto comma dell'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dai seguenti:

«Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza. Tale facoltà è limitata, per le amministrazioni, ad atti o documenti successivi alla produzione di cui al quarto comma dell'articolo 21.

Le parti possono presentare memorie fino a dieci giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza».

Art. 6.

(Disposizioni sull'istruttoria nel processo amministrativo)

- 1. Il quinto comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:
- «Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel tempo e nei modi opportuni».
- 2. Il secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«La decisione sui mezzi istruttori è disposta dal presidente della sezione ovvero dal collegio, mediante ordinanza, con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso».

Art. 7.

(Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione)

1. L'omissione di atti o di operazioni, al cui compimento un'amministrazione pubblica sia tenuta per legge o per regolamento, deve essere fatta constatare da chi vi ha interesse mediante diffida notificata all'amministrazione a mezzo di ufficiale giudiziario.

- 2. Quando si tratti di atti o di operazioni da compiersi ad istanza dell'interessato, la diffida è inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa.
- 3. Qualora l'atto o l'operazione faccia parte di un procedimento amministrativo, la diffida è inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di compimento dell'atto od operazione precedente ovvero, qualora si tratti di atti od operazioni di competenza di più uffici, dalla data in cui l'atto precedente, oppure la relazione o il verbale della precedente operazione, trasmesso dall'ufficio che ha provveduto, sia pervenuto all'ufficio che deve attendere agli ulteriori incombenti.
- 4. Se le leggi ed i regolamenti amministrativi, ovvero i capitolati generali o speciali e i disciplinari di concessione stabiliscono per il compimento di determinati atti od operazioni termini più brevi o più ampi di quelli previsti nei commi 2 e 3, la diffida è efficace se notificata dopo la scadenza del termine entro il quale gli atti o le operazioni debbono essere compiuti, secondo la specifica norma che li concede.
- 5. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione della diffida, la richiesta si intende rifiutata.
- 6. Avverso il silenzio dell'amministrazione di cui al comma 5 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica o entro novanta giorni dal deposito della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
- 7. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso, il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina all'amministrazione di provvedere entro un dato termine, nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

Art. 8.

(Sentenza in forma semplificata del giudice amministrativo)

1. All'articolo 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Nel caso in cui ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale decide con sentenza in forma semplificata, sinteticamente motivata.

Nei casi indicati nel comma precedente, nonchè quando lo ritenga opportuno, il Consiglio di Stato decide con ordinanza brevemente motivata, da redigere anche in calce al ricorso».

Art. 9.

(Competenza in unico grado del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale)

- 1. Il Consiglio di Stato esercita la funzione di giudice di primo e unico grado nelle controversie aventi per oggetto:
- a) i regolamenti del Governo, o quelli emanati di concerto o di intesa tra più ministri ovvero quelli di singoli ministri, anche quando è contestualmente impugnato un atto applicativo;
- b) gli atti emanati da autorità la cui nomina sia disposta dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- c) gli atti emanati dal Consiglio superiore della magistratura e dai corrispondenti organi di autogoverno delle altre magistrature dello Stato.

Art. 10.

(Sezione consultiva per gli atti normativi)

1. È istituita la Sezione consultiva del Consiglio di Stato per gli atti normativi.

- 2. La Sezione esprime parere sui disegni di legge che siano sottoposti al suo esame dal Governo, sugli schemi di decreti legislativi delegati nonchè sui regolamenti emanati dalle amministrazioni centrali dello Stato, nonchè negli altri casi in cui il parere del Consiglio di Stato sia previsto dalla legge. Esprime altresì parere, su richiesta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, sugli schemi di normative comunitarie.
- 3. Il presidente del Consiglio di Stato può, con proprio decreto, assegnare alla Sezione di cui al presente articolo la trattazione di ulteriori affari, oltre a quelli indicati nel comma 2.
- 4. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli atti aventi forza e valore di legge e per i regolamenti del Governo.

Art. 11.

(Disposizioni sul processo cautelare)

1. Il settimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dai seguenti:

«Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, ovvero dal comportamento inerte della amministrazione, chiede l'emanazione di misure cautelari, sull'istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza motivata, emessa in camera di consiglio. I difensori delle parti debbono essere sentiti, in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio, il presidente del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale, ovvero il presidente della sezione investita della questione, può disporre, con decreto motivato, misure cautelari provvisorie, su istanza notificata alle controparti, anche in assenza del contraddittorio, salva la conferma da parte del collegio, cui il ricorso è sottoposto nella prima camera di consiglio utile.

In sede di decisione della domanda cautelare, il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali, nel caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, accertata l'integrità del contraddittorio, possono decidere nel merito la questione in camera di consiglio, con decisione conclusiva del grado di giudizio. Ove sia necessaria l'integrazione del contraddittorio, il presidente del collegio vi provvede fissando contestualmente la data della successiva trattazione in camera di consiglio, salva l'emanazione di misure cautelari provvisorie.

Con l'ordinanza di rigetto, anche se emessa in sede di impugnazione, si provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.

Su istanza da parte, il collegio può modificare o revocare la misura cautelare disposta oppure concedere la misura cautelare soltanto per fatti sopravvenuti.

In caso di mancata o inesatta attuazione della ordinanza cautelare, il giudice, anche con le modalità proprie dei procedimenti di cui all'articolo 27, numero 4), del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, provvede all'esecuzione indicando il funzionario».

2. All'articolo 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali, con cui si decide soltanto sull'istanza cautelare o sulle spese, è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla pubblicazione della stessa».

Art. 12.

(Richiesta di definizione con rito breve del giudizio di primo grado)

1. Nel processo davanti al giudice amministrativo di primo grado, il ricorrente può chiedere che il giudizio venga definito con rito breve.

- 2. L'istanza è proposta in calce al ricorso o successivamente con atto notificato a tutte le parti del giudizio, e depositato presso l'ufficio giurisdizionale entro dieci giorni dall'ultima notifica.
- 3. Analoga istanza, con atto notificato in corso di giudizio come disposto dal comma 2, può essere proposta da ciascuna delle altre parti costituite.
- 4. L'istanza di cui al presente articolo non può essere proposta dopo la fissazione dell'udienza di discussione di cui all'articolo 23, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
- 5. Entro venti giorni dalla notifica ciascuna delle parti private, escluse quelle intervenute volontariamente, può opporsi al passaggio al rito breve.
- 6. Nel caso di soccombenza della parte che si è opposta all'istanza di definizione del giudizio con rito breve, non è ammessa nei suoi confronti la compensazione delle spese del giudizio.

Art. 13.

(Definizione del giudizio con rito breve)

- 1. Decorso inutilmente il termine per le opposizioni, il giudizio è definito in camera di consiglio.
- 2. Della fissazione della camera di consiglio è dato avviso alle parti costituite. I difensori possono depositare brevi note, non meno di cinque giorni liberi prima dell'adunanza, e possono essere sentiti in camera di consiglio, qualora ne facciano richiesta.
- 3. Il collegio definisce il giudizio con ordinanza, provvedendo anche sulle spesc. L'ordinanza è succintamente motivata. Si applica l'articolo 1, comma 6.
- 4. Quando il collegio ritiene che il giudizio non possa ancora essere definito, pronuncia ordinanza con la quale dà disposizioni per l'integrazione del contraddittorio e dell'istruttoria assegnando alle parti i termini necessari. Scaduti i termini, è fissata d'ufficio una nuova camera di consiglio.

Art. 14.

(Impugnazione dell'ordinanza che definisce il giudizio)

- 1. L'ordinanza che definisce il giudizio è appellabile con ricorso proposto nelle forme e nei termini ordinari.
- 2. Nel giudizio di appello si continua a seguire il rito breve.

Art. 15.

(Giudizio breve in appello)

1. La definizione del giudizio con rito breve può essere chiesta per la prima volta anche in appello, nei casi e con le forme di cui all'articolo 3.

Art. 16.

(Passaggio al rito abbreviato nella fase cautelare)

- 1. La richiesta di definizione del giudizio con rito breve può anche essere fatta verbalmente dai difensori intervenuti in camera di consiglio per la trattazione della domanda incidentale cautelare.
- 2. Se la richiesta verbale è fatta concordamente da tutte le parti costituite, e sono scaduti i termini per la costituzione delle parti non costituite, il collegio pronuncia seduta stante, con unico provvedimento, sulla domanda cautelare e sul merito, salva la possibilità di differimento ad una successiva camera di consiglio, d'ufficio o a richiesta delle parti, con l'eventuale adozione di misure cautelari.
- 3. Se taluna delle parti costituite non è comparsa, ovvero non è ancora scaduto il termine per la sua costituzione, il collegio provvede sulle domande cautelari e dispone per l'integrazione della notificazione della domanda di definizione del giudizio con rito breve.
- 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel giudizio di appello

dall'ordinanza cautelare, proposto in pendenza del giudizio di merito in primo grado.

CAPO II EQUA RIPARAZIONE

Art. 17.

(Diritto all'equa riparazione)

- 1. Chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.
- 2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso, il comportamento delle autorità e quello delle parti.
- 3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, applicando altresì i criteri seguenti:
- a) si considera solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
- b) il danno non patrimoniale è riparato attraverso la dichiarazione dell'avvenuta violazione, di cui possono essere disposte adeguate forme di pubblicità, a meno che il giudice ritenga necessario anche il pagamento di una somma di denaro.

Art. 18.

(Procedimento)

- 1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello nel cui distretto è iniziato ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.
- 2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito

di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.

- 3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro di grazia e giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.
- 4. Unitamente al ricorso deve essere depositata, a pena di improcedibilità, copia degli atti del procedimento di cui al comma 1.
- 5. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
- 6. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio se compaiono.
- 7. Il decreto è pronunciato entro sei mesi dal deposito del ricorso ed ha efficacia immediata, anche se è proposto ricorso per cassazione.

Art. 19.

(Termine e condizioni di proponibilità)

- 1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.
- 2. Nel processo civile e amministrativo, per le violazioni che si assumono verificate nei giudizi o nelle fasi di giudizio in cui può proporsi l'istanza per la decisione immediata, la domanda di equa riparazione è proponibile solo della parte che ha presentato detta istanza o vi ha aderito.

3. Nel procedimento penale la domanda può essere proposta solo dopo che sia stata esercitata l'azione penale nei modi previsti dalla legge. Tuttavia essa non è proponibile dalla parte che, avendone la possibilità, non ha presentato istanza per l'anticipazione dell'udienza ai sensi dell'articolo 465 del codice di procedura penale.

Art. 20.

(Comunicazioni)

1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti.

Art. 21.

(Norma transitoria)

- 1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato un ricorso alla Commissione europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al citato articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 858, possono presentare la domanda di cui all'articolo 11 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della Commissione. In tal caso la domanda alla corte di appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla Commissione europea.
- 2. Non si osservano le condizioni di proponibilità previste dall'articolo 19, commi 2 e 3, per le domande di equa riparazione relative a procedimenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, o che alla stessa data hanno superato le fasi processuali nelle quali sono ammissibili i ricorsi acceleratori ivi previsti.
- 3. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai

sensi dell'articolo 11 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 22.

(Norma di copertura)

- 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono imputati ad apposito capitolo da istituire «per memoria» nello stato di previsione del Ministero del tesoro alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.